

TI_GERICHTE 16.2015.75 vom 6. März 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2015.75

FR: TI_GERICHTE 16.2015.75 du 6 mars 2018

IT: TI_GERICHTE 16.2015.75 del 6 marzo 2018

Regeste

Contratto di lavoro: abbandono ingiustificato dell'impiego - accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attrice al più presto il 30 settembre 2015. Introdotto il 28 ottobre 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Ora, nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere ammesso la tempestività dell'azione di disconoscimento del debito, ha constatato che l'attrice non contestava di per sé la pretesa della controparte di fr. 2324.20 ma la riteneva estinta per intervenuta compensazione con un credito da lei vantato per il risarcimento dei danni causati dalla lavoratrice per avere violato le disposizioni in materia di disdetta del contratto di lavoro. Al riguardo egli ha in un primo tempo rimproverato alla convenuta di non avere dimostrato la cessazione del rapporto di lavoro per comune accordo ritenendo così che “dal punto di vista del mero diritto e in assenza della prova dell'avvenuta disdetta contrattuale, si può ritenere fondata l'affermazione di parte attrice secondo cui nella fattispecie si concretizza [...] un abbandono del posto di lavoro giusta l'art. 337 d CO, che prevede il riconoscimento al datore di lavoro di un'indennità per il danno subito”. Se non che, ha soggiunto il primo giudice, dagli atti non emerge “alcuna comunicazione di richiamo da parte del datore di lavoro, né per invitare la dipendente a riprendere il lavoro abbandonato, né per quantificare il danno subito, il che avvalorava invece la tesi sostenuta dall'ex dipendente” tant'è che l'attrice non ha neppure quantificato l'asserito danno. Il Giudice di pace ha tuttavia lasciato indecise sia la questione di sapere in che modo il contratto di lavoro sia stato sciolto sia quella relativa a quanto ammontasse l'asserito danno patito dall'attrice per abbandono da parte della convenuta del posto di lavoro, giacché contrariamente a quanto prevede l'art. 337 d cpv. 3 CO l'attrice non aveva fatto valere il diritto all'indennità in via giudiziaria o esecutiva nel termine di trenta giorni dal mancato inizio o dall'abbandono dell'impiego. La pretesa dell'attrice era perciò perentoria, donde la reiezione della petizione.

E. 3

La reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace, in maniera incomprensibile, abbia da una parte affermato che l'onere della prova spettava alla lavoratrice salvo poi rimproverarle di non avere mai invitato la convenuta a continuare il lavoro. A suo avviso l'onere della prova spettava alla convenuta che non l'ha rispettato. Ribadisce che la convenuta non ha disdetto il contratto con regolare preavviso di disdetta, ma ha abbandonato il posto di lavoro e che, quantunque il suo comportamento le abbia causato un danno maggiore, si è limitata a compensare le sue pretese con il credito della convenuta nei suoi confronti. Ritiene inoltre che, contrariamente all'opinione del primo giudice, essa non era obbligata a fare valere le sue pretese per via giudiziaria o esecutiva entro un determinato termine, ma poteva limitarsi a compensare il proprio credito con quello vantato dalla convenuta nei suoi confronti. Essa epiloga rilevando che qualora la dipendente avesse disdetto il contratto normalmente, la mancata continuazione dell'attività lavorativa durante il periodo di disdetta, costituirebbe un caso di disdetta abusiva sicché avrebbe diritto all'indennità prevista dall'art. 336 a CO.

E. 4

Va innanzitutto esaminata la questione di sapere se il datore debba imperativamente far valere la compensazione entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 337 d cpv. 3 CO giacché, se ciò fosse il caso, la pretesa d'indennità sulla base dell'art. 337 d cpv. 3 CO sarebbe perentoria. Ora, secondo tale norma il diritto all'indennità, se non si estingue per compensazione, dev'essere fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro trenta giorni dal mancato inizio o dall'abbandono dell'impiego, sotto pena di perenzione. Ciò significa che, ove il datore di lavoro intenda far valere la pretesa di un quarto del salario, deve esercitarla in via giudiziaria o esecutiva entro il citato termine, pena la sua perenzione. Quanto alla compensazione, l'eccezione non deve essere sollevata necessariamente entro tale termine, ma può essere fatta in ogni tempo (Wyler/Heinzer , Droit du travail, 3^a edizione , pag. 616; A. Staehelin in: Zürcher Kommentar, 4^a edizione , n. 14 ad art. 337 d CO). Sotto questo profilo il reclamo è fondato ma, come si vedrà in appresso, ciò non giova alla reclamante.

E. 5

L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell'azione in disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore sostanziale le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito. L'inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore e attore (sentenza del Tribunale federale 5A_398/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.1.2 in SJ 2018 pag. 76; II CCA, sentenza inc. 12.2014.194 del 26 maggio 2015, consid. 3; Stoffel , Voies d'exécution, Berne 2002 pag. 117 n. 144; D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2^a edizione n. 55 ad art. 83 LEF). Nella fattispecie, la RE 1, attrice nell'azione di disconoscimento di debito, ha sempre riconosciuto l'esistenza del credito posto in esecuzione dalla convenuta, costituito dagli assegni familiari (fr. 867.50), dallo stipendio del mese di maggio 2010 e dall'indennità per vacanze non godute (fr. 1456.70), ma ritiene che esso sia estinto per compensazione con pretese da lei vantate nei confronti della convenuta. Ciò premesso, CO 1 non era più tenuta a dimostrare il fondamento del proprio credito, ma spettava alla RE 1 sostanziale l'eccezione liberatoria, ovvero dimostrare l'esistenza della sua pretesa nei confronti della lavoratrice. 6. a) Per l'art. 337 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono

in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (cpv. 1), segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa (cpv. 2): ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione del diritto e dell'equità (cpv. 3; sentenza del Tribunale federale 4A_287/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 4.3.1; DTF 127 III 313). b) L'assenza ingiustificata può, secondo le circostanze, costituire un giusto motivo di disdetta e può essere sanzionata dall'art. 337 d CO. In base a questa disposizione, se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità corrispondente ad un quarto del salario mensile e inoltre al risarcimento del danno suppletivo (cpv. 1). Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all'indennità prevista al cpv. 1, il giudice può ridurre l'indennità secondo il suo libero apprezzamento (cpv. 2). Vi è abbandono del lavoro nel senso dell'art. 337 d cpv. 1 CO allorché il lavoratore lascia il proprio posto in modo repentino senza alcuna valida giustificazione o receda il contratto con effetto immediato senza una causa grave (DTF 121 V 281 consid. 3; Aubert in: Commentaire Romand, CO I, 2^a edizione n. 2 ad art. 337 d, Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 613). L'applicazione di tale norma presuppone un rifiuto cosciente, intenzionale e definitivo del lavoratore di entrare in servizio o di continuare l'esecuzione del lavoro affidatogli. In tale caso il contratto di lavoro cessa immediatamente senza la necessità di una dichiarazione espressa (sentenza del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.2 con riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2012.47 del 31 luglio 2013, consid. 5a con riferimenti). Tuttavia qualora il rifiuto non risulti da una dichiarazione esplicita del lavoratore, il giudice deve valutare se il datore di lavoro abbia potuto in buona fede, tenuto conto di tutte le circostanze, comprendere che il comportamento del lavoratore costituisse un abbandono del posto di lavoro. Ove il comportamento del lavoratore sia equivoco, incombe al datore di lavoro di metterlo in mora e pretendere da lui l'esecuzione del contratto, eventualmente fino alla scadenza del periodo normale di disdetta (sentenza del Tribunale federale 4A_337/2013 del 12 novembre 2013 consid. 3; Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 6^a edizione, n. 1 ad art. 337 d). Dal profilo processuale incombe così al datore di lavoro dimostrare i fatti che connotano un abbandono da parte del lavoratore del posto di lavoro (Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, 2^a edizione, n. 1 ad art. 337 d CO; A. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 337 d CO; Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 613). c) Nella fattispecie, la RE 1 si è limitata a sostenere che la lavoratrice “ha abbandonato ingiustificatamente il posto di lavoro”, non ha “disdetto regolarmente il rapporto di lavoro” e “non si è degnata nemmeno di fare una telefonata” (petizione del 27 maggio 2013, pag. 1), senza addurre alcun elemento sulle circostanze che avevano indotto la lavoratrice ad abbandonare il posto di lavoro. Dal canto suo CO 1 ha contestato di avere abbandonato il posto di lavoro, spiegando che con la datrice di lavoro erano sorte delle divergenze, sia perché non le versava gli assegni familiari in suo favore, quantunque la Cassa cantonale per gli assegni familiari ne avesse sancito il diritto, sia perché essa modificava a suo piacimento gli orari di lavoro, ragione per cui, dopo l'ennesima lite, si è accordata con lei per terminare il rapporto di lavoro il 30 maggio 2010 (osservazioni del 6 settembre 2013, pag. 2 e 3). All'udienza del 5 novembre 2014 l'attrice ha confermato che la convenuta “non ha mai inoltrato regolare disdetta” e ha “abbandonato il posto di lavoro”, mentre la convenuta ha ribadito “di non

avere abbandonato il posto di lavoro di sua iniziativa bensì in seguito all'accordo del datore di lavoro” [rappresentato] dal responsabile _____ G_____. Per l'attrice _____ G_____ “è un impiegato e non ha mansioni di responsabilità, l'unica responsabile della società è l'amministratrice, la signora C _____”, mentre la convenuta ha riaffermato che “_____ G_____ aveva la competenza per concordare lo scioglimento del contratto di lavoro” (verbale del 5 novembre 2014). d) Visto quanto precede, ammesso, come sostiene la reclamante che _____ G_____ non avesse alcuna responsabilità, è pacifico che la lavoratrice non le ha esplicitamente dichiarato l'intenzione di lasciare il posto di lavoro. Ma proprio perché la dipendente non si era più presentata al lavoro, senza apparenti ragioni, ma aveva comunicato tale decisione a un “impiegato esattamente come lei”, doveva indurre il datore di lavoro a ritenere le circostanze dell'abbandono poco chiare e diffidarla dal riprendere l'attività e avvisarla delle possibili conseguenze. In mancanza di ciò, è sorta la presunzione che il contratto sia stato sciolto consensualmente, con la relativa perdita per il datore di lavoro del diritto all'indennità per abbandono ingiustificato del lavoro (II CCA sentenza inc. 12.1995.224 del 2 novembre 1995, consid. 6; v. anche Reh binder/Stöckli , op. cit., n. 1 ad art. 337d CO). Certo, la reclamante mette in dubbio da un lato che la lavoratrice avesse parlato con _____ G_____. Se non che, davanti al primo giudice, essa non ha mai avvertito tale allegazione sicché la contestazione, sollevata per la prima volta in questa sede, è nuova e come tale irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). La reclamante sostiene altresì di avere contattato telefonicamente la lavoratrice e di averla invitata a riprendere il lavoro. Tuttavia, per tacere del fatto che una volta di più l'allegazione è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv, 1 CPC), nulla agli atti dimostra la circostanza. Ne segue che, in mancanza di prove della messa in mora, l'attrice non ha diritto ad alcuna pretesa per abbandono ingiustificato del posto di lavoro (art. 337 d cpv. 1 CO).

E. 7

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Notificazione a: – ; – avv. . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente _____ La vicecancelliera _____

Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.